

## **Deliberazione del Commissario ad acta del 30.05.2011, n.38**

OGGETTO

**Esecuzione sentenza TAR del Lazio - Sezione Staccata di Latina, n.1112/2009.**

**Ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.477/2004 emessa dal Tribunale Civile di Terracina in favore della società El.Da. Elaborazione Dati srl (come confermata dalla sentenza Corte di Appello di Roma n.3668/2008).**

L'anno duemilaundici, il giorno 30 del mese di Maggio, nella sede del Comune di Terracina, il dott. Maurizio Alicandro, Dirigente di II Fascia della Prefettura di Latina, nominata "commissario ad acta" nell'ambito del giudizio di ottemperanza n.747/2009 promosso dalla società El.Da. Elaborazione Dati srl innanzi al TAR del Lazio - Sezione Staccata di Latina, assume la seguente deliberazione.

PREMESSO CHE

° con **sentenza n.477/2004** (allegato A), il Tribunale Civile di Terracina, a definizione della causa n.831/2001 promossa dal Comune di Terracina nei confronti della El.Da. Elaborazione Dati srl, condannava l'ente al pagamento in favore di parte convenuta (attrice in riconvenzionale) della residua somma di Euro 834.197,87 oltre interessi e spese di lite liquidate in Euro 3.900,00 oltre accessori;

° con **atto di precetto notificato in data 17.07.2006** (allegato B), la società El.Da. Elaborazione Dati srl intimava al Comune di Terracina il pagamento della complessiva somma di Euro 950.098,57 (comprensiva di sorte, interessi maturati dal 29.12.2000 e spese legali);

° a seguito di impugnazione promossa dal Comune di Terracina, la Corte di Appello di Roma con **sentenza n.3668/2008** (allegato C) confermava la pronuncia di primo grado rideterminando in Euro 7.000,00 oltre accessori le spese di lite e compensando le spese del secondo grado;

° nelle more, a seguito di intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.24/2004, la El.Da. Elaborazione Dati srl, nel Novembre 2008, otteneva la corresponsione della somma di Euro 11.208,98, a parziale soddisfo del credito di cui alla succitata sentenza n.477/2004;

° con **atto di messa in mora notificato in data 01.06.2009** (allegato D), la società El.Da. Elaborazione Dati srl diffidava il Comune di Terracina al pagamento della complessiva somma di Euro 1.008.935,20, pena l'attivazione del giudizio di ottemperanza;

° con **ricorso n.747/2009 notificato in data 04.08.2009** (allegato E), la società El.Da. Elaborazione Dati srl, atteso il protrarsi dell'inadempienza del Comune di Terracina, adiva il TAR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Terracina n.477/2004 così come confermata dalla sentenza Corte di Appello di Roma n.3668/2008;

° con **sentenza n.1112/2009** acquisita in data 27.11.2009 (allegato F), l'adito TAR, in accoglimento del suddetto ricorso, ordinava al Comune di Terracina di ottemperare, entro 30 giorni, al giudicato formatosi



sulla sentenza Tribunale di Terracina n.477/2004 così come confermata dalla sentenza Corte di Appello di Roma n.3668/2008, pena la nomina di un commissario ad acta, liquidando in complessivi Euro 2.000,00 le spese del giudizio di ottemperanza ed in Euro 800,00 (salvo conguaglio) il compenso dovuto al commissario in caso di intervento;

° con **decreto n.3182/10/Gab. del 15.02.2010** (allegato G), il Prefetto della Provincia di Latina, atteso il persistere dell'inottemperanza del Comune di Terracina oltre il termine prefissato, nominava quale commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza n.747/2009 il dott. Maurizio Alicandro, Dirigente II Fascia della Prefettura di Latina

#### CONSIDERATO CHE

° nell'Aprile 2010 la società El.Da. Elaborazione Dati srl ed il Comune di Terracina sottoscrivevano un **piano di rientro** finalizzato all'estinzione del debito complessivo di Euro 1.026.812,47 (comprensivo di sorte, interessi legali maturati dal 29.12.2000 e spese legali) nel rispetto delle seguenti scadenze:

Euro 300.000,00 entro il 30.04.2010

Euro 250.000,00 entro il 30.06.2010

Euro 250.000,00 entro il 30.10.2010

Euro 226.812,47 entro il 31.12.2010

° a parziale ottemperanza del suddetto piano, il Comune emetteva i seguenti mandati di pagamento:

**n.0863 del 14.04.2010 di Euro 300.000,00**

**n.1781 del 22.06.2010 di Euro 250.000,00**

**n.3910 del 05.11.2010 di Euro 250.000,00**

restando ad oggi debitore nei confronti della società El.Da. Elaborazione Dati srl dell'importo di Euro 263.720,95 (comprensivo di sorte residua, interessi aggiornati al 31.05.2011, e spese legali)

#### D E L I B E R A

1) di **riconoscere quale debito fuori bilancio la complessiva somma di Euro 264.520,95**, composta come segue, da impegnare al capitolo 1755 del corrente esercizio provvisorio:

Euro 22.988,89 (impegno n.612/11) a titolo di sorte residua (sentenza Tribunale Civile Terracina n.477/2004)

Euro 216.908,48 (impegno n.612/11) a titolo di interessi legali di cui

Euro 185.688,80 maturati su Euro 834.197,87 dal 29.12.2000 (costituzione in mora) al 30.11.2008

Euro 29.058,36 maturati su Euro 822.988,89 dal 01.12.2008 al 14.04.2010

Euro 974,34 maturati su Euro 522.988,89 dal 15.04.2010 al 22.06.2010

Euro 1.009,68 maturati su Euro 272.988,89 dal 23.06.2010 al 05.11.2010

Euro 177,30 maturati su Euro 22.988,89 dal 06.11.2010 al 31.05.2011

Euro 9.601,30 (impegno n.612/11) a titolo di spese lite 1° grado come rideterminate dalla sentenza n.3668/2008

Euro 100,00 per spese non imponibili

Euro 6.900,00 per diritti ed onorari

Euro 862,50 per rimborso spese generali (12,5%)

Euro 155,25 per cpa (2%)

Euro 1.583,55 per Iva (20%)

Euro 11.468,28 (impegno n.612/11) a titolo di spese legali ulteriori richiamate nell'atto di diffida

Euro 9.599,69 per spese non imponibili (comprese CTU ed imposta di registro)

Euro 1.357,00 per diritti ed onorari



Euro 169,63 per rimborso spese generali (12,5%)

Euro 30,53 per cpa (2%)

Euro 311,43 per iva (20%)

Euro 2.754,00 (impegno n.612/11) a titolo di spese del giudizio di ottemperanza

Euro 2.000,00 per diritti ed onorari

Euro 250,00 per rimborso spese generali (12,5%)


Euro 45,00 per cpa (2%)

Euro 459,00 per iva (20%)

Euro 800,00 (Impegno n.613/11) a titolo di compenso dovuto al commissario ad acta

- 2) di disporre che il competente Ufficio Ragioneria emetta **mandato di pagamento per un complessivo importo di Euro 263.720,95 (compresa sorte residua, interessi al 31.05.2011, e spese legali) in favore della società El.Da. Elaborazione Dati srl (con sede in Roma, via Calabria n.32 c.f. 01071830580, p.iva 00958701005) in persona del suo amministratore unico e legale rapp.te dott. Vincenzo Patanè, e mandato di pagamento per un complessivo importo di Euro 800,00 in favore del commissario ad acta, dott. Maurizio Alicandro**
- 3) di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**
- 4) di disporre che copia originale del presente atto deliberativo venga inviata, a cura del Segretario Generale, alla Procura Regionale delle Corti dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità per danni cagionati all'Ente, e, a cura del commissario ad acta, al Presidente del TAR Lazio - Sezione di Latina, al Prefetto di Latina, ed ai legali di parte ricorrente, avv.ti Andrea Bandini ed Adelindo Maragoni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Terracina via G. Antonelli n.2.

Il presente verbale viene così sottoscritto:


  
Il Commissario ad acta  
**Dott. Maurizio Alicandro**

Pareri favorevoli ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

*Per la regolarità tecnica*  
Il Capo Settore Affari Legali  
**Avv. Martina Iannetti**



*Per la regolarità contabile*  
La Dirigente del Dip.to Finanziario  
**Dott.ssa Ada Nasti**



**CITTA' DI TERRACINA**  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI IMPEGNO**

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2011	1	01	08	08		00001755	c.				

Numero Impegno	Data
20110000612 0	26.05.2011

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
ACTA	38	30/05/2011			

133234 EL.DA. SRL

Per :

SERNITENZA TAR LAZIO SEZ. LATINA N. 1112/2009 OTTEMPERANZA AL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 477/2004 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERRACINA

Importo Attuale Euro 263.720,95  
 Importo Iniziale Euro 263.720,95

Previsione Attuale	1.700.000,00
Impegnato sul CAP	589.837,29
Differenza	1.110.162,71

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 /8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 31.05.2011

IL RAGIONIERE CAPO

# CITTA' DI TERRACINA

## DIPARTIMENTO FINANZIARIO

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio			Rif.	al	Bilancio	Codici Statistici				
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2011	1	01	08	08	00001755	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20110000613 0	26.05.2011		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
ACTA	38	26/05/2011			

127376 ALICANDRO MAURIZIO

Per :

LIQ. COMPENSO - SERNTENZA TAR LAZIO SEZ. LATINA N. 1112/2009 OTTEMPERANZA AL GIUDICATO  
FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 477/2004

Importo Attuale Euro 800,00

Importo Iniziale Euro 800,00

Previsione Attuale	1.700.000,00
Impegnato sul CAP	589.837,29
<b>Differenza</b>	<b>1.110.162,71</b>

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 31.05.2011

IL RAGIONIERE CAPO



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA  
 SEZIONE DISTACCATA DI TERRACINA

Il Giudice istruttore in funzione di Giudice unico dott.ssa Maria Teresa Onorato ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 831/2001 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 11 giugno 2004

**TRA**

Comune di Terracina, in persona del Sindaco *pro tempore*, dott. Stefano Nardi, con sede in Terracina alla piazza Municipio, c.f. 00246180590, elettivamente domiciliato in Terracina alla via del Porto, n. 8 presso lo studio dell'Avvocato Enrico Pannozzo che lo rappresenta e difende, giusta delibera di G.M. n. 623 del 8.10.2002, in atti, e procura a margine della memoria di costituzione con nuovo procuratore in sostituzione del precedente costituito con atto di citazione, depositata in Cancelleria per l'udienza del 18 ottobre 2002

ATTORE

CONTRO

N. 477/04

SENT.

N. 831/01

R.G. CONT.

N. 5352

CRON.

N. 834

REPERT.

**OGGETTO:**

risoluzione  
 contrattuale e  
 risarcimento  
 danni

Depositata in

Cancelleria

11 2 NOV. 2004

Il Collaboratore

di Cancelleria

IL CAPO UFFICIO  
 CANCELLERIA

EL.DA. Elaborazione Dati S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, dott. Vincenzo Patané, con sede in Roma alla via Calabria, n. 32, c.f. 01071830580, rappresentata e difesa dall'Avvocato Emilio Cappelli del foro di Roma e con lo stesso elettivamente domiciliata in Terracina alla via G. Antonelli, n. 2, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale

CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE

**CONCLUSIONI:** come da verbale d'udienza del 11 giugno 2004 che si abbia per integralmente trascritto.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione notificato a mezzo servizio postale, con spedizione del plico raccomandato in data 3 agosto 2001 e sua ricezione il successivo 8 agosto 2001, il Comune di Terracina conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la EL.DA. Elaborazioni Dati S.r.l. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1. *dichiarare nullo per violazione dell'art. 19 (melius est 18) l. 55/1990 e succ. mod. il contratto stipulato in data 8.02.1996 tra il Comune di Terracina e la EL.DA. Elaborazioni Dati S.r.l., in persona del suo rappresentante pro tempore, per avere la EL.DA. S.r.l. proceduto successivamente alla stipulazione del contratto de quo ad un raggruppamento temporaneo di imprese con la IT Staff e la Mapping S.a.s. al fine di adempiere le obbligazioni contrattualmente assunte con il Comune di Terracina, così come accertato dalla Guardia di Finanza Comando Compagnia di Terracina;* 2. *in subordine, dichiarare risolto il contratto stipulato in data 8.02.1996 tra il Comune di Terracina e la EL.DA. Elaborazioni Dati S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per avere la EL.DA. S.r.l., in violazione delle norme contrattuali e del codice civile (1655 c.c.) proceduto al subappalto senza conoscenza e/o previa autorizzazione del Comune di Terracina per lo svolgimento del servizio, ciò in favore della società Mapping S.a.s. e/o IT Staff S.a.s., così come comprovato dalla documentazione prodotta che sarà oggetto di apposita prova att*

*alla conferma; 3. in via ulteriormente subordinata, dichiarare risolto il contratto stipulato in data 8.02.1996 tra il Comune di Terracina e la EL.DA. Elaborazioni Dati S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore per violazione degli artt. 1453 e ss. c.c. per non avere la società EL.DA. in persona del suo legale rappresentante pro tempore adempiuto la fondamentale obbligazione di consegna dei risultati dell'opera svolta entro i perentori termini stabiliti, in conformità all'art. 2 del contratto dell'8.02.1996 e all'art. 7 della transazione successivamente stipulata, configurandosi tale inadempimento come di particolare gravità; 4. condannare la EL.DA. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione in favore del Comune di Terracina in persona del suo Sindaco pro tempore della somma di £ 1.511.949.661, somma percepita sino ad oggi dalla predetta società o comunque alla somma che verrà giudizialmente determinata, oltre interessi e rivalutazione come per legge, per non avere la società stessa adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti del Comune di Terracina; 5. condannare la EL.DA. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti subiti dal Comune di Terracina in persona del suo Sindaco pro tempore quantificabili presuntivamente in £ 3.000.000.000, somma derivante da tributi e che sarebbe stata introitata dal Comune di Terracina ove fossero stati notificati entro il 31.12.2000 gli avvisi di accertamento consegnati da parte della EL.DA. S.r.l. o comunque al danno che verrà accertato in sede di richiesta C.T.U.", il tutto con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa.*

All'uopo esponeva che:

- in data 8.02.1996 il Comune di Terracina, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 1393 del 18.11.1995, procedeva alla stipulazione con la EL.DA. Elaborazione Dati S.r.l. di un contratto avente ad oggetto l'accertamento degli imponibili dei tributi comunali in relazione alle unità immobiliari presenti nel territorio dell'Ente;
- che il tempo di svolgimento delle operazioni, inizialmente fissato in un anno, era successivamente prorogato (giusta delibera di Giunta

- Comunale n. 192 del 3.03.1999), a mezzo atto di transazione del 15.03.1999, alla data del 30 giugno 2000;
- che la EL.DA. si era impegnata ad assolvere direttamente alle assunte obbligazioni, ai sensi della normativa vigente e delle previsioni contrattuali, mentre a seguito di missiva riservata della Guardia di Finanza prot. n. 0262 e delle ulteriori ricerche, l'Ente scopriva che vi era stata ingerenza di altra ditta la quale aveva operato in sostanziale regime di subappalto;
  - che, in ogni caso, la EL.DA. non rispettava le obbligazioni assunte per non avere consegnato al Comune entro i termini convenuti (e prorogati al 30.06.2000) i risultati delle operazioni svolte, essendo stata la maggioranza degli avvisi di accertamenti consegnati nei mesi di ottobre-novembre 2000, laddove la notifica degli stessi doveva necessariamente intervenire entro il 31.12.2000 (impossibile ad osservare da parte degli Uffici comunali);
  - che ciò cagionava un danno per l'Ente locale di circa £ 3.000.000.000 per il mancato introito di un anno di tributi;
  - che non tutte le risultanze degli accertamenti effettuati erano effettivamente consegnati al Comune di Terracina;
  - che in data 8.03.2001 seguiva denuncia penale;
  - che il Comune di Terracina corrispondeva alla EL.DA. S.r.l. la complessiva somma di £ 1.511.949.661.

Ciò posto, concludeva come sopra. Depositava documentazione ed articolava richieste istruttorie.

Si costituiva tempestivamente in Cancelleria la EL.DA. Elaborazioni Dati S.r.l., come rappresentata, la quale contestava in fatto ed in diritto quanto avverso dedotto.

Preliminarmente, affermava che il contratto *inter partes* lungi dall'aver ad oggetto "l'accertamento degli imponibili dei tributi comunali", riguardava,

piuttosto, la rilevazione delle unità immobiliari presenti sul territorio, al fine di consentire all'Ente l'accertamento degli imponibili.

Precisava che il contratto denominato "*disciplinare d'incarico*" obbligava la EL.DA. a provvedere a:

- rilevazione delle unità immobiliari presenti sul territorio del Comune, finalizzata all'accertamento degli imponibili della TARSU, ICI, ICIAP, TOSAP e ICP;
- rilevazione delle utenze;
- costituzione di una banca dati;
- fornitura dei dati per la bollettazione;
- formazione del personale addetto;
- fornitura di manuali e modulistica.

Aggiungeva che, a fronte di ciò, il Comune doveva:

- fornire tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico;
- fornire le basi dati esistenti relative ai tributi e all'anagrafe dei residenti;
- richiedere ad altri Enti competenti eventuali basi dati utili;
- assicurare la spedizione delle lettere e delle notifiche all'utenza;
- mettere a disposizione i locali necessari.

Contestava le continue inadempienze da parte dell'Ente locale, fin dall'inizio del rapporto, nel pagamento degli acconti previsti in contratto, a fronte dei quali si rendeva necessario da parte della società comparente ricorrere all'A.G.O. ex art. 633 c.p.c., ottenendo decreto ingiuntivo per £ 1.132.443.475 che veniva opposto dal Comune di Terracina.

Rammentava come seguiva transazione del 15 marzo 1999 con la quale le parti concordavano alcuni impegni specifici di controllo e verifica delle pratiche; il pagamento da parte del Comune della somma di £ 623.743.445; il rinvio del pagamento della somma di £ 439.417.203 e di £ 69.304.827 all'esito di verifiche successive e la conclusione dell'incarico "*entro 12 mesi*"

*dalla data di ripresa dei lavori che coincide con la data di consegna alla soc. EL.DA. da parte del Comune di tutta la documentazione richiesta'.*

Lamentava che, a fronte della regolare ripresa dei lavori, della consegna di migliaia di avvisi e lettere di sollecito, come da verbali di consegna allegati in atti, il Comune né forniva la documentazione e la collaborazione pure reiteratamente richiesta, né provvedeva all'invio delle lettere di sollecito, né consentiva il materiale completamento della rilevazione.

Esponendo che al 28 dicembre del 2000 la EL.DA. comunicava l'ultimazione dell'incarico e la misura del compenso spettante (pari a £ 4.149.666.769) e, ritenuta inapplicabile tanto la legge 55/90 che l'art. 1656 c.c., contestava il proprio inadempimento e la circostanza dell'avvenuto incameramento della somma di £ 1.511.949.661. Dichiarava, di contro, l'esistenza di un proprio credito da attività lavorativa svolta e da mancato guadagno per omessa spedizione delle lettere di sollecito.

Ciò posto, concludeva perché, rigettate integralmente le avverse domande, in accoglimento della domanda spiegata in via riconvenzionale il Comune di Terracina fosse condannato al pagamento della somma di £ 2.016.666.769 (IVA inclusa) a titolo di corrispettivo e di £ 2.133.000.000 - o la diversa ritenuta di giustizia - a titolo di risarcimento danni, con interessi e rivalutazione monetaria. In subordine, chiedeva condannarsi il Comune di Terracina a corrisponderle la somma di £ 1.664.704.374 (IVA inclusa) a titolo di corrispettivo per l'incarico svolto successivamente al gennaio del 2000, fermo il risarcimento del danno come sopra determinato e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Allegava documenti.

Concesso il termine di cui al V comma di cui all'art. 183 c.p.c., non venivano modificate né le domande, né le eccezioni, né le conclusioni assunte.

Per l'udienza dedicata all'ammissione delle istanze istruttorie si costituiva un nuovo legale per il Comune di Terracina il quale chiedeva di essere rimesso in termini per ex art. 184 *bis* c.p.c..

6 / auto

Il Giudice disponeva in conformità, come da ordinanza del 18 ottobre 2002 alla cui lettura si rinvia.

Nella memoria di costituzione, fatte proprie le preve domande ed azioni, il nuovo difensore dell'Ente locale dichiarava che la fattispecie di causa costituisce contratto di appalto di pubblico servizio, concesso a trattativa privata, come da D.Lgs 17.03.1995, n. 157, di attuazione della direttiva comunitaria 92/50/CEE. Contestava, altresì, le difese della controparte ed il dedotto inadempimento posto in essere dal Comune di Terracina, oltretutto ininfluyente stante la pregiudiziale questione della nullità del contratto per violazione dell'art. 18 della legge 55/1990.

Ammesse le prove come da ordinanza del 13 gennaio 2003, venivano escussi in qualità di testimoni Maragoni Piero, Salvati Antonio per la parte attrice, Simonelli Alessio, Cardilli Lucio (del quale è stata ritenuta l'incapacità a testimoniare) e Pisani Massamormile Emanuele per parte convenuta - attrice in riconvenzionale.

Disposta ed espletata consulenza contabile demandata al dott. Raffaele Avallone, acquisita C.T.P. del Comune di Terracina, era disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 11 giugno 2004 il Giudice, all'esito delle conclusioni delle parti, assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali ed il deposito delle memorie in replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

È utile premettere qualche considerazione sull'oggetto del contratto *inter partes*, stipulato in data 8 febbraio 1996 ed intitolato "disciplinare di incarico per la rilevazione delle unità immobiliari del Comune di Terracina finalizzata all'accertamento degli imponibili dei tributi comunali".

7. *luvo*

Parte attrice (Comune di Terracina) in citazione, indicandone l'oggetto nell'accertamento degli imponibili dei tributi comunali in relazione alle unità immobiliari presenti nel territorio dell'Ente, ne ha dedotto la radicale nullità per essere stata costituita, successivamente all'aggiudicazione, una Associazione Temporanea di Imprese, in patente violazione dell'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da segnalazione del Comando Compagnia di Terracina della Guardia di Finanza recante la data del 12.03.2001, in atti.

La disposizione da ultimo menzionata, com'è noto, vieta l'associazione anche in partecipazione e i raggruppamenti tra imprese in epoca concomitante o successiva all'aggiudicazione della gara.

Nel caso presente alcuna gara è stata esperita, essendo stato l'incarico affidato a seguito trattativa privata.

Ciò detto, è evidente come alcuna turbativa al regolare esperimento dell'aggiudicazione all'esito di evidenza pubblica è ipotizzabile.

In argomento, si è sostenuto che *"l'associazione (anche in partecipazione) o il raggruppamento temporaneo di imprese sono vietati dall'art. 19 l. 19 marzo 1990 n. 55 in sede di aggiudicazione della gara d'appalto o successivamente - con esclusione delle gare per l'aggiudicazione di contratti anteriori alla sua entrata in vigore - ma solo per l'ipotesi di associazione fra impresa aggiudicataria e una delle altre concorrenti giacché in tal caso verrebbe alterato il risultato della gara e violata la par condicio delle imprese concorrenti, e non, anche nel caso in cui il raggruppamento si costituisca fra imprese risultate vincitrici ex aequo al termine della gara pubblica"* (Consiglio Stato, sez. VI, 20 maggio 1997, n. 740).

Il fatto che la EL.DA. Elaborazioni Dati S.r.l. si sia avvalsa dell'opera di altre società (Mapping S.a.s di Vincenzo Patané & Co. e la IT Staff S.r.l.), almeno fino al gennaio del 2000, è circostanza non disconosciuta dalla società convenuta.

La possibilità di qualificare in termini di subappalto il rapporto tra detti soggetti e la EL.DA. S.r.l. si evince, oltre che dalla prova orale, dalla

circostanza che le assunzioni del personale erano curate dalla IT Staff e dalla scrittura privata contenente accordo preliminare tra questa e la EL.DA., ricordata anche dal M.ilo della Guardia di Finanza Antonio Salvati, escusso all'udienza del 6 ottobre 2003 (in risposta al capo 15 "è vero. In sede di perquisizione trovammo una scrittura privata contenente un accordo preliminare tra la IT Staff e la EL.DA. per l'esecuzione del servizio, ove la EL.DA. avesse preso in appalto il lavoro. La scrittura era firmata. Successivamente al maggio '96, dopo l'accordo tra il Comune e la EL.DA. viene costituita la ATI tra la IT Staff e la Mapping S.a.s. per la gestione del servizio. Nell'atto risultava che la EL.DA. si riservava il 15% dei proventi mentre l'85% andava versato alla ATI, anche se tutte le fatture erano messe dalla IT Staff alla EL.DA. Legale rappresentante della Mapping S.a.s. era Patané Vincenzo, legale rappresentante anche della EL.DA. .... il personale che lavorava negli uffici della EL.DA. era stato assunto dalla IT Staff. Ciò abbiamo verificato anche attraverso l'INPS e dall'esame della documentazione raccolta').

Il subappalto, com'è noto, è un contratto avente carattere derivato dal principale, il che non implica che fatti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano sul secondo contratto (il quale conserva la sua autonomia; le parti del contratto di subappalto ben possono stabilire prezzi e tempi di esecuzione e consegna diversi da quelli del contratto principale, l'applicazione delle clausole dell'appalto al subappalto non essendo automatica ma rimessa all'autonomia contrattuale delle parti, ciascuna delle quali è vincolata nei limiti del rapporto cui partecipa; in argomento Cassazione civile, sez. II, 29 maggio 1999, n. 5237).

Sgomberato il campo dal richiamo all'art. 19 della legge 55/1990 (che la stessa parte attrice, nel costituirsi a mezzo di nuovo legale, ha ritenuto frutto di mero errore materiale), va verificato il tipo di obbligazioni assunte dalla società contraente.

Contrariamente da quanto sostenuto, in premessa dell'atto di citazione, dal Comune di Terracina, la EL.DA. S.r.l. si è impegnata (art. 1) ad effettuare:

- a. la rilevazione delle unità immobiliari esistenti sul territorio comunale, finalizzata all'accertamento degli imponibili dei seguenti tributi comunali: TARSU, ICI, ICIAP, TOSAP e ICP;
- b. la rilevazione delle utenze (proprietari e conduttori) e determinazione degli imponibili;
- c. la costituzione di una banca dati contenente la posizione cartografica delle unità immobiliari, gli utenti associati alle stesse, i tipi di imposte applicabili e i relativi imponibili;
- d. la fornitura dei dati per la bollettazione;
- e. la formazione e l'addestramento del personale addetto al sistema;
- f. il rilascio di manuali e modulistica per l'effettuazione dei sopralluoghi e degli accertamenti induttivi e le procedure per l'applicazione delle imposte ed il calcolo degli imponibili.

A fronte di ciò, il Comune ha assunto, oltre quello del pagamento del corrispettivo in denaro, i seguenti obblighi:

- nomina di un responsabile con il ruolo di interfaccia tra il Capo progetto della ditta e l'Amministrazione comunale stessa per ogni esigenza informativa, operativa e logistica;
- fornire al gruppo di progetto la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico (tra cui regolamento comunale e tariffe; copia delle domande di condono edilizio; partire a ruolo; recapiti anagrafici; toponomastica ed ogni altra informazione utile al migliore svolgimento del lavoro);
- assicurare, ove necessario, la collaborazione della vigilanza urbana;
- fornire al gruppo di progetto le basi dati esistenti presso l'Amministrazione relative ai tributi comunali e all'anagrafe dei residenti su supporto cartaceo e/o informatico;

*Mario*

- richiedere ad altri Enti competenti, su indicazione della ditta, eventuali basi dati utili ai fini dell'accertamento (catasto; Enel; catasto utenze idriche ...);
- mettere a disposizione i locali necessari allo svolgimento dei lavori da parte del gruppo di progetto;
- assicurare la spedizione delle lettere e delle notifiche all'utenza, sostenendone i relativi costi;
- assicurare una tempestiva e capillare informativa alla popolazione sulle modalità dell'accertamento e dei risultati ottenuti.

Verificato l'oggetto e la coppia di obbligazioni assunte con il disciplinare in esame, va stabilito quale sia l'idealtipo normativo entro cui la fattispecie concreta può essere sussunta ed, indi, la disciplina giuridica ad essa applicabile.

Conviene il giudicante che, ad onta del mancato impiego del *nomen iuris* corrispondente, ben potrebbe trattarsi di conferimento di appalto di servizi contratto da una Amministrazione locale, ove in tal senso convergano l'effettivo contenuto del rapporto, gli effetti giuridici che esso produce e la funzione che esso assolve (in argomento Cassazione civile III sez., 24.06.2003, n. 10004; idem 9.04.2003, n. 5584; idem 20.11.2002, n. 16342).

A fini qualificatori occorre partire dalla disciplina pattizia.

Per quel che attiene la normativa applicabile, almeno in prima battuta soccorre la medesima previsione contrattuale, salva possibilità di eterointegrazione normativa per la pervicace ipotesi di lacune.

A mente dell'art. 12 del disciplinare la normativa applicabile è - oltre quella codicistica, in virtù del richiamo (per vero generico) contenuto alla lett. b) della norma in esame, per quanto non regolato dalla volontà dei contraenti (a) - l'espressamente indicato dalle parti D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 (c), relativo alla revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per

*Muro*

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale, con successive modificazioni ed integrazioni.

Di tale testo normativo merita segnalare, a titolo solo esemplificativo ed ai fini della verifica della compatibilità della normativa, due articoli.

L'art. 25 così recita: "*1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune. 2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32. 3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione*".

Confrontando il disciplinare con la riportata normativa, si evidenzia che la EL.DA. non è né azienda speciale di cui all'art. 22 della legge 142/1990 (ora confluito nel Testo Unico degli Enti locali), né concessionaria della gestione del servizio.

Ancora, l'art. 71 del detto D.Lgs prevede, al IV comma, che: "*ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente*".

Effettivamente, ciò sembra essere avvenuto nel caso presente, di tal che la possibilità di qualificare il contratto *de quo* in termini assolutamente

estranei alla normativa sugli appalti e quale negozio di affidamento a società privata di meri compiti materiali di rilevazione del territorio.

Ciò detto, quel che merita evidenziare fin da ora, è che in alcuna parte del disciplinare, né della normativa regolatrice del contratto è richiamato l'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 che parte attrice assume applicabile in forza del rinvio ad esso da parte del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

Merita, comunque, percorrere l'ipotesi che la fattispecie in oggetto cada sotto l'egida della norma da ultimo menzionata (tesi del Comune di Terracina).

Prescindendo dall'accertamento del se sia stato rispettato l'art. 7 del citato D.Lgs. 157/1995, prevedente i casi in cui l'Amministrazione può fare luogo ad aggiudicazione a trattativa privata (non richiesto a questo Giudice), si evidenzia come, a mente dell'art. 2 del medesimo, siano Amministrazioni aggiudicatrici *"le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, autonome di Trento e Bolzano, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati"* e, dunque, anche il Comune di Terracina.

Accertata la possibilità "soggettiva" della qualificazione in termini di appalto di diritto pubblico, si osserva che il servizio aggiudicato cade tra quelli di cui all'allegato 1 (nn. 7 e 10) del testo e, più in generale, nella disposizione di cui all'art. 3 che così recita: *"gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2. 2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21. 3. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di*

*servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto. 4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto. 5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406'.*

L'art. 18 del D.Lgs 157/1995 prevede che si applichi anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi la disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici, contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni.

Quest'ultimo testo recita: ".... 2. *Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. 3. Salvo che la legge non disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell'appalto è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante, qualora sussistano le seguenti condizioni: 1) che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'art. 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non superino complessivamente il quaranta per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto con limite massimo del quindici per cento per le opere della categoria prevalente; 2) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 3) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 4) che l'impresa abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che intenda subappaltare o concedere in*

*cottimo. 4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso. ... 9. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'ente o amministrazione appaltante apposita documentata domanda da cui risultino gli elementi richiesti al comma 3, numeri 1), 2) e 4), corredata dalle certificazioni dell'albo nazionale dei costruttori o della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. 10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto..."*

È noto come il subappalto, che, come visto, è ammesso a determinate condizioni (che nel caso di specie, secondo l'assunto del Comune di Terracina, non sarebbero state rispettate dalla EL.DA. S.r.l.) è un contratto derivato la cui sorte è autonoma rispetto a quello principale, al punto che le sue vicende non incidono sull'ambito dei diritti e degli obblighi sanciti dal contratto principale, che rimane immutato tra le parti originarie.

L'art. 18 l. 19 marzo 1990 n. 55 (nel testo novellato dall'art. 22 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991 n. 203), sancisce la nullità della cessione del contratto di appalto, per evitare la fungibilità e l'ambulatorietà della relativa posizione, di talché la predetta nullità è comminata solo per il contratto derivato, non già per quello tra le parti originarie (cosiddetto contratto base).

Ne consegue che, anche a ritenere applicabile, in forza di integrazione eteronormativa rispetto alla disciplina contrattuale e quella legale

richiamata dalle parti, la legislazione in materia di appalti di pubblici servizi, giammai la sanzione da apprestare per il caso di impiego di soggetti terzi in regime di subappalto sarebbe la dedotta nullità del contratto originario.

Il problema non si porrebbe affatto nel caso in cui si ritenga che il servizio specifico in esame non cada tra quelli "tipizzati" di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 157/1995, bensì nella clausola residuale "*altri servizi*" di cui all'allegato 2, stante la parzialità del rinvio alla disciplina dell'appalto d'opera, senza alcun riferimento all'art. 18 della legge 55/1990.

Analoga la conclusione ad applicare l'art. 1656 del codice civile.

Anche tale ultima disposizione, invero, non commina affatto la sanzione della nullità del contratto di appalto intercorrente tra i soggetti originari del rapporto per il caso in cui la ditta aggiudicatrice abbia subappaltato *contra legem* parte delle opere.

Invero, per il caso di violazione, da parte dell'appaltatore di opera pubblica (non anche di servizi secondo l'interpretazione della Cassazione penale, IV sez., 7.06.2000, n. 8243), dell'art. 339 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F - che vieta il subappalto, anche solo parziale dell'opera assunta, senza autorizzazione dell'autorità committente - trova applicazione l'art. 21 comma 3 l. 13.09.1982, n. 646, poi modificata dalla legge n. 726 del 12.10.1982 che attribuisce alla stazione appaltante, al più, la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

A tal riguardo, sulla base dei principi generali, può costituire valida ragione di risoluzione contrattuale la sussistenza del grave ed imputabile inadempimento e la conseguente minata fiducia nella corretta esecuzione del contratto, stante il suo carattere di durata.

Invero, non porta alla più grave sanzione della nullità l'impossibilità di agire ex art. 1670 c.c. in regresso nei confronti del subappaltatore responsabile di eventuale inadempimento (conseguenza immediata e diretta della omessa comunicazione al committente della attribuzione di

parte delle opere affidate a terzi, oltre all'ostacolo all'ipotesi, assai discussa, dell'eseribilità di azione diretta dal committente in danno del subappaltatore). Al più, l'effetto è la non opponibilità del subappalto alla stazione committente ed il perdurare di tutte le responsabilità della gestione a proprio integrale rischio in capo a sé.

Tale conclusione appare il logico corollario del principio, variamente sostenuto in dottrina, per il quale il rapporto contrattuale di base tra le parti originarie del rapporto non viene meno per il fatto che uno tra i contraenti abbia reimpiegato nei confronti di un terzo la posizione che gli deriva dal contratto in corso, atteso che alcun trasferimento di posizione contrattuale per tale via si compie.

Tanto basta per la reiezione dei primi due capi della domanda attorea (nullità e risoluzione del contratto per avvenuta costituzione di associazione temporanea di impresa ovvero per concessione in subappalto dei servizi aggiudicati).

Occorre, ciò detto, procedere alla verifica del terzo capo di domanda, con il quale è stata richiesta la risoluzione del contratto per violazione degli artt. 1453 e ss. c.c., per non avere la società EL.DA. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* adempiuto la fondamentale obbligazione di consegna dei risultati dell'opera svolta entro i perentori termini stabiliti, in conformità all'art. 2 del contratto dell'8.02.1996 e all'art. 7 della transazione successivamente stipulata.

Il tipo di inadempimento dedotto - per come formulata la domanda in citazione (ogni sua *emendatio* successiva essendo inammissibile, in quanto compiuta oltre la preclusione di cui al V comma dell'art. 183 c.p.c.) - attiene al mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione del lavoro. Alcun inadempimento qualitativo appare ritualmente e tempestivamente lamentato.

Anche in questo caso giova premettere l'esame della disciplina pattizia.

L'art. 2 del contratto (disciplinare) recita testualmente: *"le operazioni inerenti la rilevazione oggetto del presente contratto avranno luogo nei dodici mesi successivi alla data di inizio lavori che coincide con la data di consegna alla ditta da parte del Comune di tutta la documentazione richiesta. La consegna dei risultati verrà effettuata per lotti logici via via che si andranno completando le procedure di accertamento ... in caso di forza maggiore o comunque per cause non imputabili alla ditta, quali ad esempio gli impedimenti causati da omissioni o da ritardi originati dai contribuenti, la ditta si riserva la facoltà di prorogare le attività di ulteriori sei mesi"*.

L'art. 7 dell'atto di transazione (seguito alla pronuncia di decreto ingiuntivo per spettanze maturate in favore dell'EL.DA. dal Presidente del Tribunale di Latina, decreto poi opposto) si legge: *"la soc. EL.DA. si obbliga a verificare e a istruire definitivamente le posizioni contributive relative alle pratiche dell'ICI e di condono edilizio, nonché ad ultimare i lavori contrattualmente previsti entro 12 mesi dalla data di ripresa dei lavori che coincide con la data di consegna alla soc. EL.DA. da parte del Comune di tutta la documentazione richiesta e purché sia stato già corrisposto l'importo di cui all'art. 5. la soc. EL.DA. si impegna, altresì, a consegnare al Comune gli avvisi di accertamento pronti per la notifica"*.

È agevole osservare che sia nell'uno che nell'altro caso non è stabilito un giorno certo per l'ultimazione dei lavori, dipendendo esso da un comportamento del medesimo committente.

Il Comune di Terracina assume che il termine finale per la consegna degli accertamenti (ma si è visto che non era questa la funzione del contratto; *melius est* degli avvisi di accertamento) e, in genere, per l'ultimazione dei servizi appaltati era il 30 giugno 2000, termine non rispettato dalla società appaltatrice per fatto imputabile esclusivamente alla stessa.

Giova rilevare come l'indicata scadenza, lungi dal risultare da qualche statuizione tra le parti, è semplicemente desunta dal fatto che la EL.DA.

abbia materialmente ripreso la sua attività di rilevamento nel giugno del 1999.

La prova orale come assunta non ha consentito di pervenire ad una univoca conclusione sul punto, essendo evidentemente avvenuta la consegna sia dal Comune all'EL.DA. della documentazione funzionale all'espletamento del compito che quella dei documenti lavorati dalla EL.DA. al Comune in maniera ripartita.

Del resto, non può sfuggire che ciò è stato esattamente riconosciuto nel corso dell'accordo transattivo versato in atti, ove il riferimento di cui al riportato art. 7 è alle sole posizioni contributive relative alle pratiche dell'ICI e di condono edilizio (essendo la consegna della documentazione relativa agli ulteriori tributi già avvenuta, per quanto si osserva oltre).

Maggiore suffragio probatorio perviene dalla documentazione versata in atti la quale è stata accuratamente esaminata dal consulente nominato dall'Ufficio al quale, tra gli altri, è stato posto il seguente quesito: *"verifichi in quale data la convenuta ha consegnato la documentazione di causa in favore dell'odierno attore e dica se effettivamente essa sia stata depositata in tutto o in parte in ritardo rispetto a quanto convenuto tra le parti con il contratto e la scrittura transattiva"*.

Svolte le preliminari considerazioni, alla cui lettura si rinvia, salvo esame più approfondito in prosieguo, il dott. Avallone ha verificato che la società ha svolto il proprio lavoro organizzandolo in due fasi, la prima delle quali volta alla rilevazione delle unità produttive e degli immobili dei contribuenti che avevano fatto richiesta di condono per abuso edilizio; la seconda, iniziata all'esito della sottoscrizione dell'atto di transazione del 15 marzo 1999, volta a a) verificare ed istruire definitivamente le posizioni contributive relative alle pratiche di condono edilizio; b) ultimare i lavori contrattualmente previsti entro 12 mesi dalla data di inizio dei lavori, da farsi coincidere con la data di consegna alla società EL.DA., da parte del Comune, di tutta la documentazione richiesta.

Quanto alla prima fase, il consulente ha accertato la avvenuta consegna dalla EL.DA. al Comune della relativa documentazione (come da n. 17 verbali di consegna, allegati in atti) e la rilevazione di n. 5.915 soggetti.

Ha altresì verificato che dalle rilevazioni predette sono scaturiti i seguenti accertamenti tributari:

- ICIAP £ 711.000.000;
- TARSU £ 1.726.000.000;
- ICP £ 285.000.000;
- TOSAP £ 108.000.000

per un totale di tributi accertati pari a £ 2.830.000.000.

Il consulente, senza potere concludere che tutte le attività presenti nel territorio del Comune di Terracina siano state effettivamente rilevate, ha in ogni caso ritenuto che la EL.DA. abbia espletato l'incarico conferitole e ciò, fondatamente, per due logici argomenti:

1. il Comune di Terracina alcuna contestazione ha sollevato in merito;
2. l'accordo transattivo del 15 marzo 1999 nulla eccipe alla EL.DA. in merito al corretto espletamento dell'incarico relativamente ai tributi di cui sopra (ma solamente per le pratiche relative agli immobili per i quali risultano presentate domande di condono edilizio, in ragione delle quali dal compenso dovuto dalla società veniva detratta la somma di £ 439.417.203, da rimettere all'esito di successiva verifica, per altro mai avvenuta, né sollecitata).

Quanto alla seconda fase il dott. Avallone ha accertato che, sulla scorta della documentazione in atti, non è possibile stabilire se e quando il Comune di Terracina abbia consegnato alla EL.DA. la documentazione dalla stessa più volte richiesta (lettere di sollecito in atti), di tal che l'impossibilità di stabilire se la società abbia o meno rispettato il termine di dodici mesi concessole con il menzionato atto di transazione.

Il consulente ha tratto utili argomenti ai fini della vicenda contrattuale dalla lettura del verbale di riunione tenutasi presso la sede del Comune di

Terracina in data 15 giugno 2000, alla presenza dei rappresentanti delle parti (in atti).

Il medesimo ha evidenziato come dallo stesso emerge che il Comune non avesse consegnato, se non, forse, solamente in parte, alla EL.DA. la documentazione che si era invece obbligato a fornire al momento della sottoscrizione dell'atto di transazione e come, di contro, la EL.DA. avesse consegnato al Comune n. 6 elenchi relativi ad accertamenti RSU e n. 11 elenchi per la liquidazione ICI.

La situazione non era sostanzialmente mutata alla data del 7 agosto 2000 (dunque a termine ormai consumato), allorquando venne redatto altro verbale dal quale si può desumere come perdurasse il rapporto tra le parti, anche a mezzo assunzione di impegni da parte del Comune.

Pertanto, che la consegna sia avvenuta in ritardo rispetto al termine convenuto ed in maniera solamente parziale può ben ritenersi accertato (né disconosciuto dalla medesima EL.DA.), ma non può escludersi che ciò debba imputarsi al medesimo Comune, né che l'Ente locale avesse, *per facta concludentia*, manifestato l'intenzione di perpetrare nella prosecuzione del rapporto.

Con riferimento al primo profilo, merita richiamare il principio di cui alla massima che segue: *"ai fini della risoluzione del contratto, l'art. 1453 c.c. richiede che la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento sia imputabile a dolo o colpa, non essendo sufficiente che lo stesso sia stato diffidato ad adempiere ex art. 1454 c.c. mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore. Ne consegue che, ove ricorrano circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non può pronunziarsi la risoluzione del contratto"* (Cassazione civile, sez. II, 19 novembre 2002, n. 16291).

Inoltre, ed in generale, *"a norma dell'art. 1455 c.c. nella valutazione dell'inadempimento si deve tenere conto, oltre che dell'entità obiettiva della prestazione mancata o eseguita con ritardo in relazione all'economia complessiva*

*del contratto e all'interesse dell'altra parte all'esatto adempimento, anche del comportamento complessivo della parte inadempiente'* (Cassazione civile, sez. II, 6 aprile 2000, n. 4317).

Ebbene, dal menzionato verbale del 7 agosto 2000 risulta l'impegno della EL.DA. ad accelerare le operazioni relative alla liquidazione ed all'accertamento dell'ICI e l'impegno da parte del Comune a reperire altre scrivanie ed a fornire, su indicazione della stessa EL.DA., quanto necessario al potenziamento del sistema hardware, con spesa a carico dell'Ente locale, ma da anticiparsi dalla società che ne avrebbe ricevuto il rimborso entro un paio di mesi. Nella medesima occasione la EL.DA. sollecitava ancora la documentazione già richiesta in precedenza, in particolare il catasto storico aggiornato, possibilmente all'anno 2000.

Se ne evince un interesse del Comune di Terracina ad ottenere la prestazione sia pure con ritardo rispetto a quanto originariamente convenuto (ritardo al quale non è estranea la condotta dal medesimo osservata), come dimostrano i verbali di consegna ed accettazione sottoscritti dal Comune di Terracina e persino i pagamenti protrattisi nel corso dell'anno 2001.

L'avvenuta consegna della documentazione dalla EL.DA. al Comune nei mesi di ottobre e novembre 2000 è stata, infine, dalla difesa del Comune ritenuta tardiva in quanto non avrebbe materialmente consentito la spedizione degli avvisi, da effettuare entro il 31 dicembre 2000.

Sul punto non può certamente ritenersi incongruo per l'effettuazione di mere spedizioni l'arco temporale di oltre un mese; inoltre il C.T.U. ha dato atto dell'intervenuta proroga legale (art. 18 della legge 388 del 23.12.2000 - legge finanziaria 2001) del termine per l'accertamento ICI.

Contestazioni di tipo qualitativo sono state escluse dalla consulenza in atti, già richiamata ed alla cui integrale lettura comunque si rinvia.

All'uopo merita richiamare anche le osservazioni che il dott. Avallone ha svolto nella premessa al suo elaborato. Colà si legge: "*per stabilire se un*

*accertamento tributario è stato correttamente redatto e motivato, sarebbe stato innanzi tutto necessario notificare i relativi atti ai contribuenti. Dopo di che il contribuente avrebbe potuto decidere se pagare quanto richiesto, ritenendo fondata la pretesa tributaria, ovvero impugnare l'atto davanti la Commissione Tributaria competente entro 60 giorni dalla notifica. In questo secondo caso, tra l'altro, si sarebbe dovuto attendere anche la fine del procedimento contenzioso (due gradi di giudizio, oltre Cassazione, teoricamente) .... Purtroppo .... Il Comune, ritenendo sua sponte ed in base a proprie valutazioni errati gli atti predisposti dalla EL.DA. S.r.l. non ha proceduto a notificarli ai contribuenti, decadendo così dalla propria azione accertatrice'.*

Tutto ciò comporta che è anche infondata la pretesa del Comune alla restituzione di quanto già pagato (e su cui oltre), effetto della operatività *ex tunc* della pronuncia solutoria.

Giova, allora, passare all'esame della domanda spiegata dalla EL.DA. Elaborazioni Dati S.r.l. in via riconvenzionale per ottenere la condanna del Comune di Terracina al pagamento della somma di £ 2.016.666.769 (IVA inclusa) a titolo di corrispettivo e di £ 2.133.000.000 - o la diversa ritenuta di giustizia - a titolo di risarcimento danni, con interessi e rivalutazione monetaria, o, in subordine al pagamento della somma di £ 1.664.704.374 (IVA inclusa) a titolo di corrispettivo per l'incarico svolto successivamente al gennaio del 2000, fermo il risarcimento del danno come sopra quantificato.

Presupposto della detta richiesta è l'inadempimento del Comune stesso alle sue obbligazioni, tra cui anche la spedizione materiale delle lettere di sollecito (n. 7.205) redatte dalla EL.DA. e dalle quali sarebbero verosimilmente scaturiti ulteriori accertamenti di tipo induttivo o, quanto meno, accertamenti o liquidazioni parziali di tributi.

Per quel che attiene i compensi contrattualmente previsti, ritiene il giudicante che essi siano effettivamente dovuti per le medesime ragioni che hanno condotto alla reiezione delle domande attoree.

In verità, l'incarico, sia pure con le particolarità sopra evidenziate, è stato espletato.

Al consulente è stato, allora, richiesto di valutare " *il compenso che sarebbe spettato alla società convenuta sui tributi evasi, sulla base della documentazione consegnata all'ente locale*".

Il dott. Avallone, nel rispondere, ha correttamente riproposto la scissione del lavoro svolto nelle due fasi di cui si è detto sopra (la prima che ha portato ad un accertamento di tributi ICIAP, TARSU, ICP, TOSAP per £ 2.830.000.000; la seconda che ha portato ad un accertamento di tributi ICI e TARSU delle unità abitative per £ 4.150.617.111) ed ha utilizzato il criterio pattizio del computo delle spettanze.

Ha poi proposto tre ipotesi:

- i. riconoscimento di tutto il lavoro svolto dalla EL.DA.;
- ii. riconoscimento della sola documentazione consegnata entro il 30 giugno 2000;
- iii. riconoscimento del compenso per i soli tributi in relazione ai quali non era intervenuta prescrizione (detraendo, dunque, dal totale dei tributi accertati la somma pertinente alla TARSU per la quale erano prescritti i termini per la riscossione).

La seconda soluzione (ii) certamente non è condivisibile, atteso che il termine non è stato rispettato per fatto imputabile anche al Comune di Terracina e che, in ogni caso, quest'ultimo ha accettato la documentazione rimessa in ritardo.

Alla luce degli artt. 5 e 6 del disciplinare di incarico (a mente dei quali la EL.DA. ha diritto " *ad un corrispettivo al netto di IVA pari al 32% del maggior gettito che otterrà il Comune per effetto diretto o indotto del lavoro di rilevazione - accertamento*" relativo all'anno di imposta 1996, oltre ad " *un ulteriore 1%, al netto IVA, per la redazione di cartografia numerica, qualora non fosse disponibile presso il Comune*", appare preferibile la terza soluzione

*Mud. o*

prospettata, ritenendo incongruo annettere il riconoscimento di un corrispettivo in relazione a tributi in concreto non percepibili dal Comune. Ne consegue un credito complessivo in capo alla EL.DA. Elaborazioni Dati S.r.l. di £ 2.581.085.025.

Alla detta somma si perviene addizionando il compenso accertato per la prima fase (pari a £ 1.120.680.000) e il compenso per la seconda, considerata l'ICI accertata e non prescritta al 31.12.2000 (con compenso al 33% e IVA al 20%).

Da tale somma va detratto quanto corrisposto dal Comune di Terracina e documentato in atti.

A fronte del dichiarato pagamento per £ 1.511.949.661 la EL.DA. ha riconosciuto la percezione del minore importo per £ 965.852.722.

La prova del pagamento della differenza non è stata provata dalla parte che ne aveva l'onere, neppure a mezzo transazione del 15 marzo 1999 dal quale risulta il "congelamento" dell'importo di £ 439.417.203, da liquidare all'esito di successiva verifica, mai effettuata.

Ne risulta un credito attuale della EL.DA. Elaborazioni Dati S.r.l. a titolo di compenso, inclusa l'IVA, per l'attività svolta pari ad € 1.615.232.303, pari ad attuali € 834.197,87.

Non altro compete alla EL.DA. Elaborazioni Dati S.r.l. neppure a titolo di risarcimento del danno, atteso che non appare compiutamente offerta la prova dell'esistenza della lesione patrimoniale che, nel caso di mancato guadagno, avrebbe richiesto primariamente la dimostrazione della sussistenza di nesso causale tra l'omissione del Comune e le maggiori entrate tributarie che sarebbero risultate all'Ente locale dall'invio degli avvisi ai contribuenti.

Anche a questo proposito vale la considerazione svolta dal consulente nominato dall'Ufficio nella premessa della sua relazione peritale a proposito della validità (o meno) degli accertamenti come compiuti.

Ulteriori voci di spesa da restituire non appaiono assistite da tempestiva domanda giudiziale, mentre la liquidazione della somma di £ 439.417.203 di cui alla transazione, essa è stata subordinata all'esperienza di una previa verifica, mai effettuata e neppure mai richiesta dalla EL.DA S.r.l.

Ne consegue che, rigettate le domande attoree, in parziale accoglimento della domanda spiegata in via riconvenzionale, va riconosciuto un credito per compensi maturati, detratte le somme ricevute, pari ad attuali € 834.197,87, IVA inclusa. Sulla detta somma sono dovuti, in difetto della prova del maggior danno e stante il carattere di obbligazione pecuniaria, i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria.

Va rigettata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno.

Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccompebza e si liquidano come in dispositivo.

Le spese della espletata consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico del Comune di Terracina.

#### P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Comune di Terracina, in persona del Sindaco *pro tempore* avverso la EL.DA. Elaborazioni Dati S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione così decide:

- rigetta la domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto *inter partes* per violazione dell'art. 18 della legge 55/1990;
- rigetta la domanda di risoluzione per analogia violazione;
- rigetta la domanda di risoluzione ex art. 1656 c.c.;
- rigetta la domanda di risoluzione ex art. 1453 e segg. c.c.;

- in parziale accoglimento della domanda spiegata in via riconvenzionale, accerta un credito della EL.DA Elaborazioni Dati S.r.l. a titolo di compenso per l'attività svolta, detratti i pagamenti rimessi dal Comune di Terracina, di complessivi € 834.197,87, inclusa l'IVA al 20% e per l'effetto condanna il Comune di Terracina, in persona del suo Sindaco *pro tempore* a corrispondere alla detta società la somma indicata, oltre interessi al tasso legale dalla costituzione in mora al saldo;
- rigetta le ulteriori domande svolte in via riconvenzionale;
- condanna il Comune di Terracina in persona del suo Sindaco *pro tempore* a rifondere alla EL.DA. Elaborazioni Dati S.r.l. le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 3.900,00, di cui € 150,00 per spese vive, € 1.750,00 per diritti ed € 2.000,00 per diritti, oltre indennizzo forfetario, IVA e CNPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del Comune di Terracina le spese della espletata consulenza.

Terracina, li 12 novembre 2004

Il Giudice

dott.ssa Maria Teresa Onorato

IL CANCELLIERE CA  
Dott.ssa Maria Teresa Onorato



Per Copia Conforme  
all'Originale. usc APPELLO

Terracina, li 29 NOV 2004  
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE CA  
Dott.ssa Maria Teresa Onorato

usc 18/11/04

Cont.  
ASG-  
Vice Scudato  
Sepulchris

**ATTO DI PRECETTO**


per

EL.DA. Elaborazione Dati S.r.l., con sede in Roma, alla via Calabria, n. 32, c.f. 01071830580, P.I. 00958701005, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante dott. Vincenzo Patané, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Bandini del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Terracina, alla via G. Antonelli, n. 2, presso lo studio dell'avvocato Adelindo Maragoni, giusta delega a margine del presente atto

**PREMESSO**

- che con sentenza n. 477/04 del 12 novembre 2004 il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, ha condannato il Comune di Terracina a pagare alla EL.DA. la somma di euro 834.197,87 (iva inclusa) oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo, nonché al rimborso delle spese legali, liquidate in complessivi euro 3.900,00, oltre indennizzo forfettario, IVA e CNPA come per legge;
- che, in data 29 novembre 2004 è stata apposta sulla detta sentenza la formula esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c. che qui di seguito deve intendersi per integralmente trascritta e riportata;
- che la suddetta sentenza è stata regolarmente notificata al Comune di Terracina in data 2 dicembre 2004, presso il Municipio e in data 3 dicembre 2004, presso il difensore avv. Enrico Pannozzo.

**DELEGA**  
 In qualità di amministratore unico e legale rappresentante della EL.DA. srl. a rappresentarci e difenderci ai fini del presente atto e nell'intero procedimento esecutivo, ivi compresi eventuali giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, delego l'avv. Andrea Bandini, ed eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Antonlindo Maragoni in Terracina, alla Via G. Antonelli n.2. Al sunominato è conferito ogni più ampio potere, ivi compreso quello di sottoscrivere istanze e ricorsi, chiedere e ritirare copie, farsi sostituire e fare quant'altro si renda opportuno. Ai sensi dell'art.13 del Decr. l.gs.196/2003, dichiaro di aver ricevuto informativa e di aver fornito il consenso al trattamento dei dati personali.  
 Roma, 04 luglio 2006

*(dott. Vincenzo Patané)*  
  
 F.T.O.

viste e per autentica  
  
 (Avv. Andrea Bandini)

TERRACINA  
 07 000 2006  
 PRIMO

Tutto ciò premesso la EL.DA Elaborazione Dati S.r.l., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

#### INTIMA E FA PRECETTO

al Comune di Terracina in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Terracina, P.zza Municipio di pagare, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, la somma complessiva di € 950.098,57 così risultante:

- capitale (iva inclusa)	€ 834.197,87
- interessi dal 29.12 2000	€ 109.750,35
- diritti ed onorari liquidati	€ 3.750,00
- spese liquidate	€ 150,00
- richiesta copie (spese)	€ 12,00
- richiesta copie (diritti)	€ 62,00
- disamina titolo esecutivo	€ 52,00
- atto di precetto (diritti)	€ 207,00
- atto di precetto (onorari)	€ 725,00
- autentica delega	€ 52,00
- collazione	€ 93,00
- Notificazione (diritti)	€ 52,00
- Rimborso spese generali 12,5%	€ 624,12
- Cassa Avvocati 2% (su 5.617,12 )	€ 112,34
- IVA 20%	<u>€ 1.145,89</u>
Totale	€ 950.098,57

Con riserva di quantificare in sede di esecuzione le spese di notifica, le ulteriori spese, competenze ed onorari occorrendi e gli interessi fino al soddisfo.

Con l'avvertenza che in difetto di pagamento si procederà ad esecuzione forzata.

Roma - Terracina, 4 luglio 2006

  
Avv. Andrea Bandini

#### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio notifiche del Tribunale Ordinario di Latina, sezione distaccata di Terracina, ho notificato il suesteso atto al Comune di Terracina, in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Terracina,

P.zza Municipio, ivi recandomi e consegnandone copia a mani *della Signora*

*Patrizia Demantini via Cabella*

*Terracina 17-7-2006*



103/015

ALL.C



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

3668

Mod. V/5 N.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione PRIMA

~~88~~

R. G. N.

composta dai seguenti Magistrati:

Cron. N. 6177

- 1. Dott. Evangelista Popolizio Presidente
- 2. " Lucia Picciotti Consigliere
- 3. " Costello Parvolf " "

Rep. N. 5632

Est. Dott.

OGGETTO:

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 79  
del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2005, posta in  
decisione all'udienza collegiale del 9 11 2007 e vertente

TRA

Comune di Terracina avv. E. Bonuzzo via  
Cunfola 20 (avv. F. Olivetti) Roma appellante  
Elda Elaborazioni Dati S.r.l. avv. A. Balzani  
via U. Tartaglia 45 Roma appellato-av. int.

All'udienza del 9 11 2007 le parti  
prestavano le conclusioni e la causa veniva  
trattata ai sensi con i termini di legge

## Fatto e Diritto

Con citazione regolarmente notificata il Comune di Terracina proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina n. 477/04. La pronuncia aveva respinto le domande dell'ente ed aveva parzialmente accolto la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta società ELDA, condannando il Comune al pagamento in favore della predetta della somma di euro 834.197,87.

Si costituiva la società ELDA che chiedeva il rigetto del gravame ed in via incidentale chiedeva altresì la condanna dell'ente al pagamento della somma di euro 1.041.521,46 a titolo di compensi e di euro 1.101.602,56 a titolo di risarcimento danni.

Giovà ricordare che la vicenda scaturisce dal rapporto contrattuale tra il Comune di Terracina e la società appellata instaurato in data 8.2.1996, con cui veniva affidato alla ELDA l'accertamento degli imponibili dei tributi comunali in relazione alle unità immobiliari presenti nel territorio comunale.

Ora, per fissare il thema decidendum è necessario rinviare all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

In esso sosteneva l'attore che la società si era impegnata a svolgere direttamente le attività demandate, mentre essa aveva fatto ricorso ad un subappalto, in violazione della legge 55/1990 (art.19 nn.3 e 4).

Inoltre, lamentava che le obbligazioni assunte non erano state rispettate in quanto, nel termine ultimo fissato del 30.6.2000, erano stati consegnati pochi avvisi di accertamento, mentre la maggioranza di essi era stata consegnata nei mesi di ottobre-novembre 2000. Tale ritardo aveva reso impossibile per gli uffici comunali procedere alle notifiche entro il termine perentorio del 31.12.2000, con conseguente danno, indicativamente ammonante a lire 3.000.000.000, per mancato introito di una anno di tributi.



h

Pertanto due erano le domande costituenti il petitum su cui il giudice era chiamato a pronunciarsi: a) nullità del contratto per violazione dell'art. 19 legge 55/1990; b) risoluzione dello stesso negozio per violazione dell'art. 1656 c.c. nonché ex art. 1453 per grave inadempimento per mancato rispetto del termine fissato. Con conseguente condanna alla restituzione delle somme corrisposte dal Comune ed al risarcimento dei danni cagionati.

Tanto premesso il collegio osserva quanto segue.

A) Sulla violazione dell'art. 19 della legge 55/1990 è chiarito che il riferimento a detto articolo era incongruo giacchè si riferiva al divieto di associazione e di raggruppamento tra l'impresa aggiudicataria ed altre che abbiano partecipato alla stessa gara. Nel caso in esame, come rilevato dal primo giudice, non ricorre la fattispecie ~~...~~ presuppone<sup>te</sup> l'espletamento di una procedura di gara, che nella fattispecie non vi è stata, in quanto l'incarico era stato affidato a trattativa privata

B) Sostiene poi l'appellante che il giudice avrebbe dovuto ritenere applicabile l'art.21 della legge 646/82 modificata dalla legge 726/82 e 936/82, che vieta il subappalto senza l'autorizzazione dell'amministrazione committente. Avendo la ELDA disatteso il suddetto articolo 21, ne discenderebbe la nullità del contratto stipulato dall'ente con la società appellata, per violazione di norma imperativa ovvero la risoluzione dello stesso per grave inadempimento.

La tesi non può essere condivisa.

Al riguardo, va ribadito che la norma riguarda esclusivamente l'appalto di opera pubblica e non anche l'appalto di servizi. Non può ritenersi che la norma possa estendersi anche al di fuori della suo esplicito ambito di applicazione in quanto il legislatore ha evidentemente ritenuto di prevedere particolari sanzioni, (quali la nullità) del contratto tra la p.a. e l'appaltatore, soltanto in un settore (quello dell'appalto di opera pubblica), ritenendolo maggiormente esposto rispetto ad altri (anche per la rilevanza economica che tali contratti possono assumere) al rischio di infiltrazioni mafiose attraverso il canale del subappalto. Anche recentemente la esclusiva pertinenza dell'art.21 all'appalto d'opera trova conferma nella sentenza della S.C. n. 3950/2008, ma anche nella stessa sentenza n.11131/2003 richiamata dall'appellante nonché in quella n. 11450/1997.

...) Sostiene inoltre l'appellante che debba trovare accoglimento al caso in esame l'art. 18 del D.Lgs 157/95 che, per averla richiamata, avrebbe determinato l'estensione della disciplina dei subappalti, contenuta nell'art.18 della legge 55/90, anche all'ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi.

Al riguardo il primo giudice ha per contro evidenziato che:

- a) né il d.Lgs 157/95 né la legge 55/1990 risultano richiamati o citati nel contratto de quo;
- b) anche se la norma (art. 18 legge 55/90 richiamato dall'art. 18 D.Lgs 157/95) trovasse applicazione nel caso in esame, sul presupposto che il negozio in esame configuri un appalto di servizi rientrante tra le ipotesi previste nell'allegato 1 al decreto 157/95, il contratto di subappalto posto indebitamente in essere dalla ELDA sarebbe un contratto derivato ed autonomo rispetto a quello principale e l'art.18 della legge 55/90, come modificato dall'art.22 del D.L. n.152/91, soltanto di esso rapporto derivato sancirebbe la nullità e non già di quello principale tra le parti originarie. La sanzione della nullità del contratto tra il Comune e la ELDA dunque, in ogni caso, non discenderebbe dall'applicazione dell'art.18 legge 55/90.

A tale ultima argomentazione giuridica l'appellante non ha dedotto alcunché non esplicitando, come avrebbe dovuto, le ragioni per le quali sarebbe errata la valutazione del giudice circa le conseguenze, sul contratto derivato e non su quello principale, dell'applicazione al caso in esame del suddetto articolo. E' noto che i motivi d'appello debbono essere specifici nel senso che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata debbono essere contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Ne consegue che nell'atto d'appello, all'atto volitivo deve accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. (Cass. 9244/2007). Tale incombenza non risulta adempiuta nel caso in esame. Senza dire che ove la tipologia del contratto de quo fosse inseribile nell'allegato 2 del decreto legislativo 157/95, verrebbe meno la stessa applicabilità dell'art.18



X

dello stesso decreto, limitata ai casi rientranti nell'allegato 1, e quindi non troverebbe applicazione nemmeno l'art.18 della legge 55/90, applicabile a sua volta nella misura in cui è applicabile il primo.

D) Circa la doglianza relativa alla violazione dell'art. 1656 c.c. è da rilevare che l'appellante ha chiesto *la risoluzione per inadempimento* consistito nel ricorso da parte della ELDA al subappalto senza autorizzazione. Si osserva, al di là dei profili in diritto circa la natura (di appalto o meno) del contratto intercorso tra l'ente e la ELDA, che l'appellante fa discendere la risoluzione per inadempimento, automaticamente, dal fatto in sé d'aver la società dato luogo ad un subappalto non autorizzato, sul presupposto che di tale subappalto (della sua effettività, della sua ampiezza, del fatto che la ELDA fosse una ditta di copertura, che non abbia svolto direttamente l'incarico o la maggior parte di esso) vi sia in atti prova certa. Tali aspetti vengono cioè assunti come dati assodati. Per contro, non vi è prova adeguata che l'attività affidata alla ELDA sia stata invece in tutto o in gran parte svolta da altro soggetto (cioè la ATI tra IT Staff e Mapping). L'appellante sembra cioè presupporre che le circostanze indicate nella laconica relazione della Guardia di Finanza del 12.3.2001 non siano spunti investigativi da suffragare con adeguati riscontri, ma abbiano trovato piena conferma nelle risultanze probatorie acquisite al presente giudizio. Viceversa in esso non vi è traccia alcuna del ruolo e dell'attività che avrebbe svolto la citata ATI al fine di comprovare che la ELDA, come viene definita nel rapporto, era una società di copertura e che le incombenze affidate alla ELDA erano state in realtà svolte da altri. Ne discende che, pur volendo qualificare il contratto de quo come appalto di servizi, la violazione dell'art. 1656 c.c. non può dirsi provata.

E) Va poi condiviso il giudizio del primo giudice circa la inammissibile modifica della domanda di risoluzione per inadempimento stante la cattiva qualità della prestazione, la parziale consegna degli avvisi di accertamento e la loro inutilizzabilità, laddove, secondo l'iniziale doglianza formulata nella citazione di primo grado, l'inadempimento era individuato *esclusivamente* nel mancato rispetto del termine definito essenziale, fissato nel contratto e poi nella transazione per l'ultimazione dell'incarico. Soltanto nella comparsa



4

conclusionale del primo giudizio e nel giudizio di appello la doglianza ha riguardato anche il diverso ed ulteriore profilo della parzialità e delle modalità inadeguate della prestazione.

E' noto che si ha mutatio libelli e si introduce una domanda nuova quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria. Nel caso in esame l'attore, con la comparsa conclusionale in primo grado, ha aggiunto (tardivamente) al processo un fatto costitutivo a base della sua domanda radicalmente differente da quello originario, ponendo un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia (ex multis Cass. 7579/2007). E' evidente che dedurre a base della pretesa di risoluzione un inadempimento per mancata osservanza del termine essenziale fissato in un contratto (come dedotto nella citazione) è un fatto diverso dal chiedere la risoluzione per inadempimento (anche) per essere la prestazione incompleta e/o scadente e comunque non rispondente all'obbligazione assunta. Si tratta di angolazioni diverse tali da esigere un diverso e nuovo tema d'indagine ed una diversa impostazione difensiva

Non risulta poi che la società convenuta avesse accettato il contraddittorio anche sulla nuova domanda, come si evince dalla contestazione sul punto enunciata nella comparsa conclusionale datata 22.9.2004. Né i quesiti posti al CTU erano finalizzati, come sostiene l'appellante principale, ad accertare anche manchevolezze sotto il profilo della completezza e sulla adeguatezza della prestazione. L'unico quesito relativo all'inadempimento era volto ad individuare ed accertare la data da cui far decorrere il termine fissato per l'esecuzione, al fine di verificare la fondatezza o meno dell'unica doglianza sino allora dedotta in punto di inadempimento ex art.1453 c.c.

F) Venendo quindi all'unico profilo d inadempimento esaminabile, relativo all'inosservanza del termine, si rileva quanto segue.

L'appellante basa la sua tesi sul presupposto che la transazione avesse stabilito che il dies a quo, per la decorrenza del termine fissato per l'esaurimento dell'incarico, decorresse dalla ripresa dei lavori da parte della ELDA. Viceversa, l'accordo transattivo prevedeva anche che la ripresa dei lavori coincidesse con la consegna da parte dell'ente della documentazione occorrente. La consegna della



5

ha  
lità  
si  
n  
)  
documentazione costituiva, quindi, un elemento imprescindibile per consentire lo sviluppo funzionale del rapporto. Non è allora addebitabile alla ELDA l'eventuale mancato rispetto del termine di esecuzione del contratto, senza che il committente dimostri d'aver a sua volta osservato l'incombenza prevista a suo carico e cioè la consegna della documentazione occorrente alla esecuzione. Non può sostenersi, come ritiene l'appellante, che la (prova sulla) consegna della documentazione sia un dato irrilevante dal momento che essa è anzi prevista come presupposto indispensabile per l'esecuzione dell'incarico. Se quella documentazione non fosse stata necessaria al completo e tempestivo espletamento dell'incarico, la sua consegna non sarebbe stata prevista nell'accordo. La prova sull'assolvimento di detta incombenza è (sarebbe stata) dunque necessaria per la definizione dell'arco temporale entro cui la ELDA avrebbe dovuto completare l'incarico. Prova invece mancante.

 Dal verbale della riunione tra l'ente e la società del 15.6.2000 risulta anzi che era quest'ultima ad addurre lagnanze sulla mancata disponibilità di alcuni elementi necessari all'attività (catasto storico) oltre che sul mancato inoltro da parte del Comune di 2509 lettere di sollecito e sul mancato invio delle notifiche consegnate nell'ottobre 1999 relative a ICIAP, TOSAP, ICP TARSU. Nella circostanza, non risulta che il Comune avesse contestato o replicato o ribaltato le doglianze della società sulla propria condotta. Manchevolezze che implicavano riflessi negativi anche sui tempi di ultimazione dell'incarico e sulla stessa possibilità di portarla a compimento.

Il rilievo che la completa consegna da parte dell'ente della documentazione e degli elementi occorrenti all'esecuzione del contratto non risultò avvenuta, o comunque non provata (come si desume dalla CTU e dagli atti ad essa allegati), implica che la censura di inadempimento per inosservanza del termine non può dirsi suffragata dalle risultanze processuali.

Se non vi è prova dell'inosservanza del termine risulta superflua l'indagine tesa a valutare se quel termine fosse o meno essenziale.

In ogni caso, appare rilevante osservare che il rapporto tra l'ente e la ELDA è continuato per reciproca volontà *anche dopo il 30.6.2000*, data che l'appellante ha indicato come termine essenziale, decorso il quale l'opera della ELDA sarebbe

stata comunque inutile ed inutilizzabile. Attività invece ulteriormente coltivata dall'ente, come si rileva dal verbale della riunione del 7.8.2000, dal contenuto concordato in termini collaborativi e privo di accenti conflittuali o polemici o recriminatori (benché si fosse, a dire dell'appellante, già materializzata da tempo l'asserito irrimediabile inadempimento e cioè lo scadere del termine indicato in questa sede come essenziale). Verbale indicante la programmazione di una serie di attività che si sarebbero svolte in tempi successivi (potenziamento hardware con anticipo da parte della ELDA di spese incombenti sul Comune). Anche in tale circostanza era anzi la ELDA a sollecitare l'ente a consegnare quanto già richiesto in passati incontri (programma per versamenti ICI 95/96, programma per versamenti ICI 92/97, catasto storico aggiornato). Il suddetto verbale, nel prevedere per reciproco accordo, attività successive all'agosto 2000, contraddice palesemente la tesi che il 30.6.2000 fosse un termine che il Comune ritenesse essenziale, cioè una data, come ora sostiene, oltre la quale non avrebbe più potuto utilizzare il risultato dell'attività della ELDA. Ed anzi lo stesso Comune in quella riunione contribuiva a programmare ulteriormente le operazioni, sull'ovvio presupposto del suo perdurante interesse all'esecuzione in vista della utilizzabilità del risultato e della perdurante fiducia nella affidataria, alla quale infatti non aveva sino ad allora mosso alcuna contestazione.

G) Va infine respinto l'appello incidentale. Esso per un verso è generico e non coerente con la motivazione. Il primo giudice ha infatti accolto la disamina svolta dal CTU indicata come "terza ipotesi", secondo la quale la somma spettante alla società era pari a lire 2.581.085.025. Rispetto a tale ricostruzione l'appello non contiene specifiche argomentazioni contrapposte a quelle contenute nella sentenza, che aveva recepito l'analisi del consulente, per minarne il fondamento logico-giuridico (secondo il principio già innanzi ricordato). Nessuna specifica argomentata deduzione critica ha poi riguardato il mancato riconoscimento della somma di 439.417.203. Per altro verso, con riferimento alla domanda di risarcimento danni, l'appello è infondato. Sostiene la società che se il Comune avesse inviato tempestivamente gli avvisi sarebbe stato possibile accertare l'eventuale evasione dei contribuenti presso i quali non era stato



possibile effettuare le rilevazioni immobiliare. La tesi non può essere condivisa perché si basa su di un presupposto indimostrato e cioè che se il Comune avesse inviato gli avvisi vi sarebbe stato, senz'altro e per ciò stesso, un maggior gettito tributario. La società assume cioè come dato certo un esito invece del tutto eventuale e condizionato da una serie di variabili (esattezza dell'accertamento, conclusione favorevole dei possibili e probabili ricorso tributari).

H) Appare invece fondata la doglianza della ELDA circa la inadeguata misura delle spese di lite liquidate dal primo giudice, atteso il cospicuo valore della causa e la sua rilevante complessità. Pertanto a modifica della prima decisione liquida le spese del primo giudizio complessivamente in euro 7.000,00.

Considerato invece che tanto l'appello principale che quello incidentale nel merito sono risultati infondati appare equo compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando:

- respinge l'appello principale;
- respinge l'appello incidentale tranne quanto alla domanda di modifica della misura delle spese di lite;
- modifica la sentenza impugnata, nella parte relativa alle spese del giudizio, a carico del Comune di Terracina, che liquida in complessivi euro 7.000,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 900,00 per diritti;
- compensa le spese del presente grado.

Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2008.

Il Consigliere est.


Il Presidente

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dott. Marco Solzi)

Depositato in Cancelleria

Oggi 22 SET. 2008

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dr. Marco Solzi



## ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

EL.DA. Elaborazione Dati S.r.l., con sede in Roma, alla via Calabria, n. 32, C.F. 01071830580, P.I. 00958701005, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante dott. Vincenzo Patané, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Bandini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via A. Bertoloni 49 giusta delega a margine del presente atto

### PREMESSO

- che con sentenza n. 477/04 del 12 novembre 2004 il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, ha condannato il Comune di Terracina a pagare alla EL.DA. la somma di euro 834.197,87 (iva inclusa) oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo, nonché al rimborso delle spese legali, liquidate in complessivi euro 3.900,00, oltre indennizzo forfettario, IVA e CNPA come per legge;
- che, in data 29 novembre 2004 è stata apposta sulla detta sentenza la formula esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c.;
- che nelle date 2 e 3 dicembre 2004, la suddetta sentenza è stata regolarmente notificata al Comune di Terracina presso la sede e presso il difensore avv. Enrico Pannozzo;
- che, nel 2006 l'atto di precetto, per complessivi euro 950.098,57, è stato regolarmente notificato al Comune di Terracina con avvertenza che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;
- che si è proceduto ad effettuare diversi pignoramenti presso la Tesoreria del Comune di Terracina, che hanno avuto tutti esito negativo;
- che il Comune di Terracina ha proposto appello per ottenere la riforma della suddetta sentenza e che la ELDA ha proposto appello incidentale;

### DELEGA

Nella mia qualità di Amministratore unico della ELDA SRL, a rappresentare e difendere la Società ai fini del presente atto delego l'avvocato Andrea Bandini, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, alla via A. Bertoloni 49.

Al sunominato è conferito ogni più ampio potere, ivi compreso quello di sottoscrivere atti di diffida e messa in mora, istanze e richieste, nominare altri avvocati, eleggere domicilio, incassare somme e quietanzare e fare quant'altro si renda opportuno.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di aver ricevuto informativa e di aver fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Roma, 21 maggio 2009

dott. Vincenzo Patané

per autentica  
  
(avv. Andrea Bandini)



- che nel frattempo, a seguito di un intervento in una procedura esecutiva immobiliare, la ELDA ha ottenuto il pagamento di euro 16.130,48, di cui euro 4.921,50 per spese legali del procedimento esecutivo;
- che con sentenza n. 3668/08 del 22 settembre 2008 il la Corte d'Appello di Roma, ha rigettato l'appello principale del Comune di Terracina e quello incidentale della ELDA, tranne quanto alla domanda di modifica della misura delle spese legali, modificando la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese di giudizio a carico del Comune, liquidate ora in euro 7.000,00;
- che tale sentenza è stata regolarmente notificata presso il procuratore nel domicilio eletto il 4 febbraio 2009;
- che la sentenza non è stata impugnata;
- che, pertanto, tale sentenza è passata in giudicato ed in data 28 novembre è stata apposta la formula esecutiva ed in data 18 maggio è stata apposta l'attestazione di passaggio in giudicato;
- che, tale sentenza, viene notificata in forma esecutiva unitamente al presente atto;
- che, nonostante il tempo trascorso il Comune di Terracina non ha provveduto al pagamento della somma complessiva di € 1.008.935,20 oltre interessi e rivalutazione, così risultante:

- capitale (iva inclusa)	€	834.197,87
- ricavato distr. esec immob.	€	- 11.208,98
- interessi dal 29.12 2000	€	164.896,53
- diritti ed onorari I grado liquidati come riformati in appello	€	6.900,00
- spese liquidate	€	100,00
- richiesta copie sent. I grado (spese)	€	12,00
- richiesta copie sent. I grado (diritti)	€	62,00

- disamina titolo esecutivo	€	52,00
- I atto di precetto (diritti)	€	207,00
- I atto di precetto (onorari)	€	725,00
- autentica delega	€	52,00
- collazione	€	93,00
- notificazione (diritti)	€	52,00
- richiesta copie sent. II grado (spese)	€	26,84
- richiesta copie sent. I grado (diritti)	€	62,00
- disamina titolo esecutivo	€	52,00
- rimborso CTU I grado	€	6.299,63
- rimborso imp. Registro	€	3.261,22
- Rimborso spese generali 12,5%	€	1.025,62
- Cassa Avvocati 2% (su 9.203,62 )	€	184,61
- IVA 20%	€	<u>1.883,05</u>
Totale	€	<b>1.008.935,20</b>

Tutto ciò premesso, la EL.DA. Elaborazione Dati S.r.l., come sopra rappresentata e difesa

#### DIFFIDA

il Comune di Terracina, in persona del Sindaco *pro tempore*, nella sua sede in Terracina (LT), P.zza Municipio n.1 (cap 04019), a provvedere all'esecuzione delle sentenze di cui in epigrafe entro il termine di giorni 30, con l'avviso che, in mancanza, si provvederà a promuovere giudizio di esecuzione e ottemperanza nella competente sede.

Roma, 26 maggio 2009

  
Avv. Andrea Bandini

  
Dot. Vincenzo Patané

(EL.DA.SRL)

Le pale  
ASG  
S

ANDREA BANDINII  
AVVOCATO  
Via Antonio Bertoloni, 49 - 00197 Roma  
Tel. 06 8081556 - 06 8083746 Fax 06 8080731  
andreabandini@tiscali.it

ARRIVO  
07 AGO 2009  
CITTA' DI TERRACINA

CITTA' DI TERRACINA  
07 AGO 2009  
Proc. n. 444/08/11

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO  
SEZIONE DISTACCATA DI LATINA

Ricorso per ottemperanza a giudicato

Per

la EL.DA. Elaborazione Dati S.r.l., con sede in Roma, alla via Calabria, n. 32, C.F. 01071830580, P.I. 00958701005, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante dott. Vincenzo Patané, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dall'avvocato Andrea Bandini e dall'avv. Adelindo Maragoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Terracina, alla Via G. Antonelli n.2, come da delega a margine del presente atto

contro

il Comune di Terracina, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Terracina (LT), P.zza Municipio n.1 (cap 04019)

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 477/04 del 12 novembre 2004 del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, così come confermata dalla sentenza n. 3668/08 del 22 settembre 2008 della Corte d'Appello di Roma e su quest'ultima, nella parte in cui ha parzialmente accolto l'appello incidentale

FATTO

Con sentenza n. 477/04 del 12 novembre 2004 il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, condannava il Comune di Terracina a pagare alla EL.DA. la somma di euro 834.197,87 (iva inclusa) oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo, nonché al rimborso delle spese legali, liquidate in complessivi euro 3.900,00, oltre indennizzo forfetario. IVA e CNPA come per legge (all.1).


DELEGA

Nella mia qualità di Amministratore unico della EL.DA S.R.L. a rappresentare e difendere la Società ai fini del presente atto delego, anche in via disgiunta, l'avv. Andrea Bandini e l'avv. Adelindo Maragoni, eleggendo domicilio presso lo studio del secondo in Terracina, alla via G. Antonelli 2. Ai su nominati è conferito ogni più ampio potere, ivi compreso quello di sottoscrivere atti di diffida, ricorsi, proporre motivi aggiunti, nominare altri avvocati, eleggere domicilio, incassare somme e quietanzare e fare quant'altro si renda opportuno per il buon esito del giudizio di ottemperanza. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di aver ricevuto informativa e di aver fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Roma, 6 luglio 2009

  
dott. Vincenzo Patané

per autentica

  
(avv. Andrea Bandini)

CITTA' DI TERRACINA  
- 4 AGO 2009  
ARRIVO

Detta sentenza, munita della formula esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c. apposta in data 29 novembre 2004, veniva regolarmente notificata, il 2 dicembre 2004. al Comune di Terracina presso la sede ed il 3 dicembre 2004, presso il difensore avv. Enrico Pannozzo (cfr. **all.1**).

Nel 2006 veniva notificato al Comune di Terracina atto di precetto (**all.2**), per complessivi euro 950.098,57 e, successivamente si procedeva ad effettuare diversi pignoramenti presso la Tesoreria del Comune di Terracina, con esito negativo (**all.3 e 4**).

Il Comune di Terracina proponeva appello per ottenere la riforma della suddetta sentenza e la ELDA proponeva appello incidentale.

Nel frattempo, a seguito di un intervento in una procedura esecutiva immobiliare, la ELDA otteneva il pagamento di euro 16.130,48, di cui euro 4.921,50 per spese legali del procedimento esecutivo (**all.5**).

Con sentenza n. 3668/08 del 22 settembre 2008, la Corte d'Appello di Roma, ha rigettava l'appello principale del Comune di Terracina e quello incidentale della ELDA, tranne quanto alla domanda di modifica della misura delle spese legali, modificando la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese di giudizio a carico del Comune, liquidate ora in euro 7.000,00. Tale sentenza è stata regolarmente notificata presso il procuratore nel domicilio eletto il 4 febbraio 2009 e non è stata impugnata (**all.6**).

Pertanto, tale sentenza è passata in giudicato ed in data 28 novembre è stata apposta la formula esecutiva ed in data 18 maggio è stata apposta l'attestazione di passaggio in giudicato (cfr. **all.6**).

In data 1 giugno 2009, si è provveduto alla notifica, al Comune di Terracina, di tale sentenza munita della formula esecutiva unitamente ad un atto di diffida a provvedere entro un termine di 30 giorni al pagamento della somma complessiva di € 1.008.935,20 oltre interessi e rivalutazione, con avvertenza che in difetto si sarebbe proceduto con il giudizio di esecuzione e ottemperanza nella competente sede (**all.7**).

Ad oggi nessun pagamento è intervenuto né il Comune si è premurato di prendere contatto con la ricorrente al fine di concordare le modalità di pagamento.

#### DIRITTO

Con il presente ricorso si chiede pertanto che codesto Tribunale voglia ordinare all'Amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza.

Con riferimento alla competenza, sussiste quella del Tribunale adito, in forza dell'art.37 legge TAR, trattandosi di sentenza del giudice ordinario ed in considerazione del fatto che l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi è un ente che esercita la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione di Latina.

La condizione prevista dall'art. 90 del .D. 17.08.1907 n. 642 è stata soddisfatta con la notifica dell'atto di diffida unitamente alla sentenza della Corte d'Appello munita della formula esecutiva (all.7), perfezionatasi il 1 giugno 2009.

Con riferimento al rispetto della condizione di cui all'art.14 del d.l. n.669/96, convertito con modifiche con l. n.30/97 e poi modificato dall'art.147 L. n.388/200 ed ancora dall'art.44 d.l. n.269/2003, convertito con l. n. 326/2003, si rileva come il titolo esecutivo su cui si fonda il presente ricorso, costituito dalla sentenza n. 477/04 del 12 novembre 2004 del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, sia stato notificato nelle date 2 e 3 dicembre 2004 al Comune di Terracina presso la sede e presso il difensore avv. Enrico Pannozzo.

Come è noto, infatti, il termine di 120 giorni prima del quale non si può dare inizio all'esecuzione forzata (senza voler entrare nella discussione riguardo alla rilevanza o meno di tale disposizione in sede di giudizio d'ottemperanza) decorre dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta, nella presente fattispecie, ben oltre 4 anni or sono.

Da ultimo, il requisito del passaggio in giudicato è dimostrato dall'attestazione apposta sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma (all.6).

In queste condizioni, non appaiono sussistere ostacoli all'accoglimento del presente ricorso.

All'amministrazione dovrà pertanto essere ordinato di provvedere al pagamento entro un termine congruo, tenuto anche conto del fatto che si tratta di crediti insorti anteriormente all'anno 2000.

In ogni caso, vista l'inerzia del Comune che sin dal 2004 – e nonostante le numerose iniziative in sede esecutiva – è riuscito abilmente ad evitare di pagare le somme dovute alla ricorrente, si chiede sin d'ora la nomina di un commissario *ad acta*.

P.Q.M.

Si chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Latina, adotti i provvedimenti necessari affinché il Comune di Terracina, in persona del Sindaco *pro tempore*, ottemperi alle sentenze su indicate nonché nomini un commissario *ad acta* munito dei poteri necessari a garantire l'ottemperanza, nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'amministrazione.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è di circa € 1.008.935,20 ed il relativo contributo è di euro 250,00.

Si producono:

1. sentenza n. 477/04 del 12 novembre 2004 del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, notificata il 2 e 3.12.2004 in copia;
2. atto di precetto, in copia;
3. dichiarazione Banca di Roma del 4 luglio 2005, in copia;

4. dichiarazione Banca di Roma del 13/10/2008. in copia;
5. comunicazione dello studio notarile Ranucci e Narciso del 18 novembre 2008. in copia;
6. sentenza n. 3668/08 del 22 settembre 2008, della Corte d'Appello di Roma, notificata il 4 febbraio 2009, con successiva attestazione del passaggio in giudicato, in copia;
7. sentenza n. 3668/08 della Corte d'Appello di Roma, munita di formula esecutiva, con pedissequo atto di diffida, notificata il 1 giugno 2009, in copia.

Roma, 6 luglio 2009

  
Avv. Andrea Bandini

Avv. Adelindo Maragoni

#### RICHIESTE DI NOTIFICA

Si notifici al Comune di Terracina, in persona del Sindaco *pro tempore*,  
nella sua sede in Terracina (LT), P.zza Municipio n.1 (cap 04019)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente



SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 747 del 2009, proposto da:  
El.Da. Elaborazione Dati S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t.,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bandini e Adelindo  
Maragoni, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A.  
Doria, 4;

*contro*

Comune di Terracina in persona del Sindaco p. t., non costituito;

*per l'esecuzione*

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 477/04 del 12.11.2004 del  
Tribunale di Latina Sezione Distaccata di Terracina, così come  
confermata dalla sentenza n. 3668/08 del 22.9.2008 della Corte d'Appello  
di Roma e su quest'ultima, nella parte in cui ha parzialmente accolto  
l'appello incidentale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/10/2009 il dott. Roberto  
Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO e DIRITTO

Esponde la ricorrente che il Tribunale di Latina Sezione Distaccata di Terracina con sentenza n. 477/04 del 12.11.2004 ha condannato il Comune di Terracina a pagare alla società EL.DA la somma di € 834.197,87 (iva inclusa), oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo, nonchè al rimborso delle spese legali liquidate in complessivi € 3.900,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CNPA.

Con sentenza n. 3668/08 del 22.9.2008, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello principale del Comune di Terracina e quello incidentale della EL.DA ma ha modificato la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese di giudizio a carico del Comune liquidate in € 7.000,00.

Nel frattempo, a seguito di intervento in una procedura esecutiva immobiliare, la ricorrente ha ottenuto il pagamento di € 16.130,48, di cui € 4.921,50 per spese legali del procedimento esecutivo.

Inadempiente il Comune, in data 1.6.2009 la ricorrente ha provveduto alla notifica della menzionata sentenza unitamente a un atto di diffida a provvedere al pagamento della somma complessiva di € 1.008.935,20, oltre interessi e rivalutazione, preannunciando, nel caso di ulteriore inadempimento, l'attivazione del giudizio di ottemperanza.

Verificatasi tale evenienza, con atto notificato il 4.8.2009 e depositato il successivo giorno 20, ha prodotto ricorso per l'esecuzione del giudicato.

La Segreteria, ha effettuato la comunicazione ex art. 91 R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

Il Comune non si è costituito e non ha prodotto documentazione.

Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La pretesa azionata dalla ricorrente è fondata, quindi accoglibile nei limiti delle statuizioni contenute nelle sentenze del Tribunale di Latina Sezione Distaccata di Terracina e della Corte d'Appello di Roma, alle quali il Comune non ha prestato esecuzione.

La sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3668/08, regolarmente notificata presso il procuratore nel domicilio eletto in data 4.2.2009 non è stata impugnata ed è passata in giudicato [cfr. certificazione in calce alla sentenza ], legittimando così l'esercizio della relativa azione (C.S. IV<sup>^</sup> - 7.7.1993 - 678).

Considerato quindi che costituisce ormai principio acquisito (Adunanza

Plenaria del Consiglio di Stato 19 - 9.3.1973) l'applicabilità del giudizio di ottemperanza alle sentenze dell'A.G.O. di condanna emesse nei confronti della P.A. relative al pagamento di somme di denaro, nonché il rituale esercizio dell'azione, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso finalizzato all'ottemperanza alle sentenze indicate in epigrafe.

Il comune di Terracina, quindi, provvederà tramite il Responsabile del competente Servizio, alle corrispondenti operazioni nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Decorso inutilmente il predetto termine, il Prefetto della Provincia di Latina (U.T.G.) designerà, nell'ulteriore termine di giorni 10 (dieci) decorrenti da apposita istanza di parte ricorrente, un funzionario qualificato il quale, sin d'ora nominato Commissario ad acta adotterà ogni atto necessario per l'esecuzione nell'ulteriore termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla designazione prefettizia, con spese a carico della parte debitrice.

Le spese seguono la soccombenza per l'ammontare in dispositivo liquidato.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO  
Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.  
G. 747/09 in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto :

dichiara l'obbligo del comune di Terracina di prestare esecuzione a quanto statuito nella sentenza n. 477/04 del 12.11.2004 del Tribunale di Latina Sezione Distaccata di Terracina, così come confermata dalla sentenza n. 3668/08 del 22.9.2008 della Corte d'Appello di Roma e relativamente a quest'ultima, nella parte in cui ha parzialmente accolto l'appello incidentale;

assegna al comune di Terracina, alla Prefettura di Latina ed al nominato Commissario ad acta i termini di cui in motivazione per gli adempimenti previsti;

pone a carico del Comune di Terracina il compenso del commissario che viene sin d'ora liquidato in complessivi € 800,00 (ottocento), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull'attività svolta;

condanna il comune di Terracina al pagamento delle spese di giudizio che

liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

*Roberto M. Bucchi*

**IL PRESIDENTE**

*Francesco Corsaro*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 20 NOV. 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

*Pasquale CUCCHI*



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE STACCATA DI LATINA

20 NOV. 2009

Addi ..... copia conforme allo  
presente è stata trasmessa al .....

AL SINDACO .....

del Comune di TEMAGNIA, .....

*PRESIDENTE M. BUCCHI* .....

a norma dell'art 87 del Regolamento di Procedura  
17 agosto 1907 n. 642.

p. IL DIRIGENTE  
IL FUNZIONARIO  
(Pasquale CUCCHI)





*Il Prefetto della Provincia di Latina*

N. 3182/10/Gab.

**CONSIDERATO** che con sentenza n. 1112/09 del 22 ottobre 2009 il TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, in accoglimento del ricorso proposto da El.Da Elaborazione Dati S.r.l., rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea Bandini e Adelino Meragoni, per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 477/04 del 12.11.2004 del Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Terracina, così come confermata dalla sentenza n.3668/08 del 22.09.2008 dalla Corte d'Appello di Roma e su quest'ultima, nella parte in cui ha parzialmente accolto l'appello incidentale, nei confronti del Comune di Terracina, per un ammontare di € 834.197,87 (iva inclusa) oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo, nonché al rimborso delle spese legali liquidate in complessivi € 7000.00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CNPA, ha fissato in trenta giorni, decorrenti dalla notificazione, se anteriore, o dalla data di comunicazione in via amministrativa della stessa, il termine concesso al predetto Comune per provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, della somma sopra specificata più € 2000.00 per spese di giudizio,

**CONSIDERATO**, altresì, che il predetto organo collegiale, ai fini della esecuzione, ha subordinato, in caso di inadempienza e su istanza di parte, la nomina, a cura del Prefetto di Latina, di un Commissario *ad acta*, da individuarsi tra i funzionari del suo Ufficio, con il compito di procedere all'esecuzione dei provvedimenti;

**CONSIDERATO** che detta sentenza è stata notificata in data 18 dicembre 2009 al Comune di Terracina che non ha ottemperato al giudicato non provvedendo alla liquidazione di quanto dovuto;

**VISTA** la richiesta in data 21.01.2010 con la quale l'Avv. Andrea Bandini ha richiesto la nomina di un *Commissario ad acta* che dia puntuale esecuzione al giudicato rimasto disatteso;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**DISPONE**

Il Dr. Maurizio ALICANDRO, Dirigente di 11<sup>a</sup> fascia, è incaricato di curare l'adempimento di cui in premessa inteso a dare esecuzione al citato provvedimento del TAR Lazio.

Il compenso per il predetto funzionario è posto a carico del Comune di Terracina e viene liquidato in complessivi € 800,00 (ottocento), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull'attività svolta.

Latina, 15 febbraio 2010

IL PREFETTO  
(D'Acquisto)

*69*

*n*  
-----  
Dr. Maurizio ALICANDRO  
.....per l'esecuzione.

SEDE

TAR LAZIO - Sez. Staccata di  
.....per conoscenza

LATINA

Commissario Ad Acta Alicandro Terracina |

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 14 GIU 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, 14 GIU 2011  
IL MESSO COMUNALE

**IL COORDINATORE  
UFFICIO MESSI NOTIFICATORI  
Massimo CARINO**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luigi Pilone



---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE